



Tenero, 18 dicembre 2023

**INTERPELLANZA CANEVASCINI VERENA
IMPIANTO DI RADIOCOMUNICAZIONE**

Data interpellanza: 19 giugno 2023

Gentile signora Canevascini, in riferimento alla sua interpellanza del 19 giugno 2023 in titolo, ai sensi degli articoli 36 e 66 LOC, le comunichiamo quanto segue:

Premessa:

L'interpellanza fa riferimento ad una specifica domanda di costruzione della quale risulta oppositrice. Per rispondere alla sua interpellanza verranno espone invece delle argomentazioni generiche che concernono gli impianti di radiocomunicazione, considerato in particolare che per la fattispecie citata nell'interpellanza sono previsti altri rimedi di diritto (opposizione, ricorso, ecc.) e che dunque gli stessi seguono una procedura ben specifica.

Altezza degli impianti di radiocomunicazione:

Il Tribunale cantonale amministrativo, con incarto 52.2020.12 dell'8 giugno 2022, ha statuito su un ricorso analogo e si è chinato sulla questione relativa all'altezza degli impianti di telefonia mobile. Al punto 3.3 della citata sentenza, in particolare, il TRAM ha sancito quanto segue (estratto):

“Secondo il Tribunale federale non è possibile applicare alle antenne di telefonia mobile restrizioni generali sulle altezze di edifici e impianti rispettivamente dei corpi sporgenti dai tetti. Per motivi tecnico-funzionali, affinché possano adempiere il loro scopo, le antenne devono infatti generalmente sopravanzare i tetti degli edifici su cui insistono, rispettivamente delle costruzioni circostanti. Ne discende che ostacolando in modo eccessivo lo sviluppo del servizio di telefonia mobile richiesto dalla legislazione federale sulle telecomunicazioni è escluso che il limite d'altezza eventualmente prescritto nelle NAPR possa tornare applicabile a queste installazioni”.

I rimedi di diritto indicati nella premessa avrebbero se del caso permesso all'interpellante di far chiarezza sulla situazione, nonostante la giurisprudenza sia esaustiva al riguardo.

Condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile:

Per rispondere in modo completo è necessario esporre la cronistoria degli eventi. Il 19 agosto 2019 il Municipio di Tenero-Contra ha deliberato all'Arch. Mauro Galfetti le prestazioni per l'elaborazione di una variante di PR mirata alla regolamentazione delle antenne di telefonia mobile, sfociata in un successivo esame preliminare all'indirizzo del Dipartimento del territorio. Esame preliminare approvato il 17 febbraio 2020. Dall'8 giugno al 7 luglio 2020 tale variante è stata pubblicata e nella fase di pubblicazione sono pervenute all'attenzione del Municipio due osservazioni. Il 26 novembre 2020, in accordo con il pianificatore, si è deciso di sospendere la procedura di adozione della variante almeno fino a quanto il Dipartimento del territorio avesse aggiornato le linee guida cantonali, ritenuto infatti che quelle in vigore contenevano elementi manifestamenti in contrasto con il diritto.



Comune di Tenero-Contra

Via Stazione 7
6598 Tenero

Telefono: 091 735 16 50
www.tenero-contra.ch
municipio@tenero-contra.ch

Le prescrizioni e le pianificazioni comunali devono tenere conto delle esigenze di un servizio di telefonia mobile «di qualità» e di un «buon funzionamento della concorrenza» fra operatori di telefonia mobile. Le delimitazioni del territorio in quanto strumenti di controllo (pianificazione positiva, pianificazione negativa, modello a cascata) sono possibili se avvengono rispettando la legislazione superiore. Esse non devono intervenire nei settori della protezione dell'ambiente o del diritto delle telecomunicazioni, già regolamentati in modo definitivo dalla Confederazione. La protezione della popolazione dalle radiazioni nocive e moleste è disciplinata dall'Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) e queste disposizioni di diritto ambientale non lasciano alcun margine d'azione ai Cantoni e ai Comuni per stabilire requisiti più severi contro le radiazioni degli impianti di telefonia mobile, quali moratorie, prove dell'innocuità delle radiazioni, controlli dell'appropriatezza, prove della necessità, spegnimenti notturni, ecc.

Gli impianti di telefonia mobile possono essere realizzati all'esterno delle zone edificabili soltanto se è possibile concedere una deroga conformemente all'articolo 24 della Legge sulla pianificazione del territorio (LPT). Per una deroga di questo genere devono essere soddisfatte due condizioni: l'installazione dell'impianto al di fuori della zona edificabile deve essere indispensabile e non vi si deve opporre alcun interesse preponderante. Il Tribunale federale ha formulato requisiti severi in materia di pianificazione del territorio e consente la costruzione di impianti di telefonia mobile al di fuori delle zone edificabili soltanto se sono assolutamente necessari per motivi tecnici o se esiste già un impianto nel sito previsto. Conseguentemente è evidente che la priorità è stata data, indipendentemente dal volere del Municipio, alla costruzione di impianti in zona edificabile.

Per la costruzione di un impianto di telefonia mobile e per certe modifiche apportate a un impianto esistente è richiesta una licenza edilizia. Si tratta di una dichiarazione delle autorità che afferma che la costruzione o la trasformazione è conforme al diritto. Se i presupposti sono soddisfatti, l'autorizzazione a costruire deve essere obbligatoriamente concessa, com'è stato il caso citato dall'interpellante.

Il nostro Municipio ha tentato in tutti i modi di portare avanti il cosiddetto "modello a cascata" ovvero un modello di pianificazione che prevedeva delle zone di priorità dove installare delle antenne di telefonia mobile, privilegiando anzitutto delle ubicazioni lontane dalle aree densamente più popolate. Tale modello è stato portato avanti da molti Comuni del nostro Cantone ed è stato oggetto di una sentenza del TRAM. Gli estratti più importanti di tale sentenza, che di fatto rende inammissibile l'applicazione di tale modello, possono così essere riassunti:

Il modello a cascata costituisce uno dei possibili sistemi di pianificazione a disposizione dei Comuni per disciplinare l'ubicazione delle antenne di telefonia mobile sul proprio territorio. Questo modello, che il Tribunale federale ha giudicato lecito è applicabile unicamente agli impianti di telefonia mobile percepibili visivamente, ossia riconoscibili nella loro forma e fattezze e quindi atti a generare secondo la giurisprudenza federale le immissioni immateriali (il Tribunale federale ha riconosciuto che per vaste fasce della popolazione tali impianti, nella misura in cui sono riconoscibili visivamente in quanto non sono mascherati o lo sono in modo inefficace, possono comportare un disagio psicologico suscettibile di minacciare e compromettere la qualità della vita nelle abitazioni, ridurre l'attrattività delle zone residenziali e diminuire il valore degli immobili ubicati nelle loro vicinanze. Tali ripercussioni sono state qualificate dall'Alta Corte federale come immissioni immateriali degli impianti di telefonia mobile).

Non risulta verificabile un approccio per priorità che dimostri concretamente che le zone stabilite si prestino in modo ottimale per il raggiungimento dell'obiettivo di garantire un'adeguata copertura della rete sul territorio comunale e quindi in contrasto con quanto sancito dal diritto federale di livello superiore.



Comune di Tenero-Contra

Via Stazione 7

6598 Tenero

Telefono: 091 735 16 50

www.tenero-contra.ch

municipio@tenero-contra.ch

Quanto precede a dimostrazione che il Municipio ha atteso un periodo di tempo sufficientemente lungo per valutare l'evolversi della situazione dal punto di vista della pianificazione e della giurisprudenza ma si è trovato di fatto con le mani legate.

In fede.

Il Municipio